

RECEVÉ
N° 10
DE LA LOI 11-4-73 N° 533



26102 10

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Regolamento
di
competenza
d'ufficio

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Presidente -

R.G.N. 1318/2010

Dott. PAOLO STILE - Consigliere -

Cron. 26102

Dott. FILIPPO CURCURUTO - Consigliere -

Rep.

Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -

Ud. 09/11/2010

Dott. GIUSEPPE MELIADO' - Rel. Consigliere - cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dalla
Corte d'Appello di Roma, con ordinanza n. R.G.
¹⁰
5995/09, depositata il 12/04/2010, nel procedimento
pendente tra:

DIRPUBBLICA (Federazione dei Funzionari, delle elevate
professionalità, dei professionisti e dei dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie),

AGENZIA DELLE ENTRATE

2010

udita la relazione della causa svolta nella camera di

543

consiglio del 09/11/2010 dal Consigliere Relatore

Dott. GIUSEPPE MELIADO';

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Con ordinanza del 7/9.3.2009 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del decr. leg. n. 216/2003, dalla Dirpubblica, Federazione delle elevate professionalità, dei professionisti e dei dirigenti delle PP.AA. e delle Agenzie per far accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 72 comma 11 della l. n. 133/2008, il carattere discriminatorio, per ragioni connesse all'età, della circolare n. 10/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei successivi atti organizzativi e di gestione con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva disposto la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti, dirigenti e non, che avessero compiuto o fossero in procinto di compiere 40 anni di anzianità massima contributiva.

Avanzato reclamo innanzi al Tribunale di Roma in composizione collegiale, quest'ultimo dichiarava inammissibile il gravame, "in quanto proposto innanzi al (medesimo) Tribunale, incompetente per grado, anziché alla Corte di appello".

Avanzata analoga istanza innanzi alla Corte di appello di Roma, la stessa, con ordinanza in data 1.12.2009/12.1.2010, si dichiarava a sua volta incompetente, indicando come competente il Tribunale di Roma in composizione collegiale, e richiedeva d'ufficio alla Corte di Cassazione il regolamento di competenza.

L'istanza è inammissibile.

Deve, infatti, richiamarsi il principio, già affermato da questa Suprema Corte a sezioni unite (v. ord. n. 16091/2009), secondo cui, in materia di procedimenti cautelari, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, anche nell'ipotesi di duplice declaratoria d'incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza – che, in sede cautelare, non possono assurgere al *genus* della sentenza e sono, pertanto, inidonei ad instaurare la procedura di regolamento in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento previsto dall'art. 47 cpc, sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime giuridico del provvedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi.

In tal contesto, hanno evidenziato le SU che adeguato rimedio, secondo un criterio di normalità compatibile con la rilevanza dei principi riaffermati, al fine di ottenere comunque un provvedimento sulla competenza è costituito dalla proposizione del giudizio ordinario e della riformulazione, all'interno dello stesso, della richiesta cautelare.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma il 9.11.2010.

Il Funzionario Giudiziario
Antonia Fontana
Antonia Fontana



Il Presidente

Bruno Bortolussi

APPROVATO IN CONFERENZA

oggi, 13 DIC
IL CANCELLIERE C1

Antonia Fontana

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
del Sig. SIR PUBBLICA in forma legale.

Roma, li 15 APR 2011



Il Funzionario Giudiziario
Antonia Fontana

Antonia Fontana